

PARTE SECONDA

Cap. XV

Governo generale

I - Capitolo generale.

166. *Capitolo generale.*

Il capitolo generale è il supremo organo di governo della Congregazione e da esso dipende in modo particolare il suo sviluppo. È costituito dai legittimi rappresentanti di tutta la Congregazione.

167. *Periodicità.*

Il capitolo generale ordinario si celebra ogni sei anni e ogni volta che, a norma delle costituzioni, si deve eleggere un nuovo preposito generale. Quando gravi motivi lo consigliano, a giudizio del preposito generale con il consenso del consiglio, sentito il parere dei superiori maggiori, si può celebrare un capitolo generale straordinario.

168. *Indizione e convocazione.*

Il capitolo generale è indetto dal preposito generale con lettera ufficiale cinque mesi prima della data di inizio ed è convocato almeno tre mesi prima della stessa. La designazione della sede e la data sono stabilite dal preposito generale con il consenso del suo consiglio. Per gravi motivi la celebrazione del capitolo ordinario

può essere anticipata o differita, non però oltre tre mesi rispetto alla scadenza del precedente capitolo ordinario.

169. *Compiti.*

I principali compiti del capitolo generale ordinario sono:

- a) tutelare il patrimonio spirituale della Congregazione e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi;
- b) esaminare i problemi più importanti della Congregazione, emanare decreti di carattere generale riguardanti la vita religiosa e prendere decisioni che promuovono lo sviluppo delle istituzioni;
- c) eleggere il preposito generale, il suo vicario e i consiglieri;
- d) aggiungere, modificare, sopprimere e interpretare costituzioni e regole a norma del diritto;
- e) costituire, modificare, sopprimere province;
- f) esaminare le proposte inviate al capitolo.

170. *Modifiche delle costituzioni e regole.*

Le modifiche delle costituzioni devono essere approvate dalla Sede Apostolica, alla quale spetta pure l'interpretazione autentica; esse però diventano definitive con l'approvazione del capitolo generale successivo. L'efficacia delle modifiche ha decorrenza dall'approvazione. Per le modifiche delle regole si seguono le stesse norme, eccetto il ricorso alla Sede Apostolica.

171. *Membri.*

Sono membri di diritto del capitolo generale:

- 1) il preposito generale;
- 2) il vicario generale e gli altri tre consiglieri;
- 3) i prepositi delle province, delle viceprovince e dei commissariati.

Sono membri eletti:

- 1) per ogni provincia e struttura dipendente: due delegati da eleggere su un'unica lista comprendente i religiosi di voce passiva residenti nella provincia e strutture da essa dipendenti, cui si aggiunge un delegato ogni quaranta religiosi in esse residenti, di voce attiva, fino ad un massimo di due;
- 2) per ogni viceprovincia un delegato da eleggere tra i membri di voce passiva della stessa;
- 3) per ogni commissariato un delegato da eleggere tra i membri di voce passiva residenti nello stesso, se il numero dei religiosi di voce attiva è superiore a venti. In caso contrario i membri del commissariato provinciale sono inseriti nella lista degli eleggibili della rispettiva provincia; i membri del commissariato generale sono inseriti nelle liste degli eleggibili delle rispettive strutture di origine.

Sono pure membri di diritto il procuratore, il cancelliere e l'economista generale; essi non hanno però voce attiva nelle elezioni, a meno che non vi partecipino per altro titolo. Il numero complessivo dei delegati non deve essere inferiore a quello dei membri di diritto.

A. Numero dei delegati in particolari circostanze.

Qualora il numero dei delegati al capitolo generale sia inferiore a quello dei membri di diritto, si aumenta di uno il numero dei delegati delle province e delle viceprovince, a partire dalla provincia con il maggior numero di religiosi di voce attiva, secondo i criteri fissati nel regolamento del capitolo, fino ad eguagliare quello dei membri di diritto.

172. *Voce attiva e passiva nella elezione dei delegati.*

Nella elezione dei delegati hanno voce attiva i religiosi professi perpetui; hanno voce passiva i religiosi che abbiano cinque anni di professione perpetua. I religiosi delle delegazioni generali e delle case immediata-

mente dipendenti dal preposito generale godono di voce attiva e passiva nella struttura di origine. Voce attiva e passiva decorrono dalla data di indizione del capitolo.

A. *Sostituzioni.*

Tutti i membri del capitolo generale hanno il diritto e il dovere di prendervi parte. In caso di impedimento il preposito della provincia o della viceprovincia è sostituito da chi lo segue nell'ambito del rispettivo consiglio, il commissario dal primo consigliere, i delegati da chi segue per numero dei voti.

B. *Modalità per la rinuncia.*

Se qualche membro del capitolo generale non può intervenire, deve comunicare tempestivamente la rinuncia e le ragioni al preposito generale, al quale spetta accettarla.

C. *Invitati al capitolo.*

Il preposito generale con il consenso del suo consiglio, e il capitolo generale stesso possono invitare persone per offrire contributi ai lavori capitolari. La qualifica dell'invito e le modalità di partecipazione sono indicate dal regolamento del capitolo generale, escluso sempre il diritto di voce attiva nelle elezioni e nelle approvazioni di ogni genere.

173. *Preparazione.*

La preparazione del capitolo generale è compito del preposito generale con il suo consiglio, il quale svolge un'adeguata consultazione dei religiosi.

A. *Collaborazione dei religiosi.*

Tutti i religiosi, consapevoli dell'importanza del capitolo, collaborino alla sua preparazione con la preghiera e lo studio dei problemi che interessano la vita della Congregazione. Essi sono invitati ad inviare al

preposito generale proposte opportune e motivate. È compito del preposito generale col parere del consiglio esaminare dette proposte; anche quando non si giudichi opportuno accoglierle, se ne dia ragione al capitolo.

174. *Presenza per la validità degli atti.*

Per la validità degli atti del capitolo generale si richiede la presenza di almeno due terzi dei membri che devono essere convocati e, tra loro, di chi lo presiede legittimamente.

175. *Presidenza.*

Il capitolo è presieduto dal preposito generale o, in sua assenza, dal vicario generale, in modo che tutto si svolga secondo le norme e in un clima di fede, di carità fraterna, di libertà e di responsabilità.

A. *Moderatori, scrutatori, commissione di coordinamento.*

Il preside del capitolo nella conduzione delle sedute capitolari è coadiuvato da moderatori, nelle votazioni ed elezioni da scrutatori e nella organizzazione dei lavori da una commissione di coordinamento, secondo quanto stabilito dal regolamento del capitolo generale.

176. *Votazioni.*

La votazione è segreta. Si ammette il voto per verbum placet solo per decisione capitolare espressa alla unanimità, mai però nelle elezioni.

A. *Computo delle maggioranze.*

Nel computo dei voti si richiedono per la maggioranza qualificata i due terzi dei voti validi, per la maggioranza assoluta più della metà dei voti vali-

di, per la maggioranza relativa un numero di voti validi superiore a quelli ottenuti dalle singole parti alternative. Sono voti validi quelli espressi anche con scheda bianca o nulla.

177. *Maggioranza per questioni varie.*

Le decisioni riguardanti questioni sottoposte all'esame del capitolo devono essere approvate a maggioranza assoluta. Se in due successive votazioni si è ottenuta parità di voti, il preside può dirimere la parità.

178. *Maggioranza per costituzioni e regole.*

Per aggiungere, modificare o sopprimere costituzioni e regole si richiede sempre la maggioranza qualificata.

179. *Maggioranza per le elezioni.*

Per l'elezione del preposito generale e del vicario generale nei primi due scrutini è richiesta la maggioranza qualificata. Nella terza votazione per scheda è sufficiente la maggioranza assoluta; se questa non si ottiene, si fa il ballottaggio tra i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per l'elezione di ciascuno degli altri consiglieri si richiede sempre la maggioranza assoluta; le votazioni avvengono in modo analogo a quanto detto per l'elezione del preposito generale. A parità di suffragi è eletto il più anziano di professione, a parità di professione il più anziano d'età.

180. *Postulazione.*

Se per una elezione esistesse qualche impedimento giuridico, da cui si può e si suole essere dispensati, è ammessa la postulazione a norma del diritto comune.

181. *Non accettazione delle elezioni.*

Chi è eletto a qualche ufficio, lo riceva come dalle mani di Dio. La non accettazione della elezione deve essere accolta dal capitolo secondo le modalità indicate dal regolamento, nel rispetto della coscienza dell'eletto.

182. *Regolamento.*

Il capitolo generale si svolge secondo l'apposito regolamento, la cui approvazione o modifica è di competenza del capitolo stesso. Riti, preghiere, formule sono contenute nel rituale.

II - Consulta della Congregazione.

183. *Consulta.*

La consulta della Congregazione è un organo di governo collegiale, formato dal preposito generale, che la presiede, dai consiglieri generali, dai prepositi delle province, delle viceprovince e dei commissariati. In caso di impedimento i prepositi delle province e delle viceprovince sono sostituiti dai rispettivi vicari e i prepositi dei commissariati dal loro primo consigliere.

184. *Convocazione.*

La consulta della Congregazione è convocata dal preposito generale in via ordinaria ogni anno e, straordinariamente, quando si devono trattare questioni, la cui competenza è riservata a questo organo di governo dal diritto proprio.

185. *Preparazione.*

La preparazione della consulta è compito del preposito generale con il suo consiglio. Data, sede e argomenti da trattare sono comunicati a tutti i partecipanti secondo i tempi previsti dal regolamento.

186. *Compiti.*

La consulta della Congregazione:

- a) propone e verifica l'attuazione delle disposizioni del capitolo generale;
- b) promuove il bene della Congregazione, ne favorisce concretamente l'unità, realizza il collegamento tra le strutture e ricerca i mezzi più idonei per una effettiva collaborazione nel settore spirituale, formativo, apostolico ed economico;
- c) indirizza e coordina l'impegno della Congregazione per le fondazioni al di fuori delle zone già assegnate alle strutture della stessa;
- d) erige, modifica o sopprime una delegazione, un commissariato o una viceprovincia;
- e) elegge il vicario generale e i consiglieri generali quando richiesto dal diritto proprio;
- f) approva o modifica il regolamento della consulta;
- g) assolve altri compiti stabiliti dal diritto proprio.

187. *Validità degli atti.*

Per la validità degli atti della consulta si richiede la presenza di più della metà dei membri che devono essere convocati e tra loro di chi la presiede legittimamente. Le decisioni devono essere votate a scrutinio segreto e ottenere la maggioranza assoluta.

III - Preposito generale.

188. *Preposito generale.*

Il preposito generale, successore di san Girolamo e vincolo di unità nella Congregazione, ha potestà ordinaria sulle province, viceprovince, commissariati e delegazioni, sulle case e su tutti i religiosi ed esercita tale potestà a norma del diritto comune e proprio.

A. *Esercizio dell'autorità.*

Come padre e guida dei confratelli, il preposito generale sia fervente nel promuovere e tutelare la vita religiosa; sia esempio di osservanza, fedele al bene della Congregazione, dedito alla preghiera e si distingua per la carità verso tutti, specialmente verso gli orfani e i poveri. Sappia congiungere l'umiltà d'animo con l'autorità, la severità con la benevolenza; nell'esortare e correggere usi bontà e saggezza, in modo che i religiosi accolgano con animo sereno i suoi ammonimenti; dimostri forza d'animo e non si lasci facilmente smuovere dalle giuste decisioni, né permetta sotto falso pretesto di mansuetudine che esse siano con negligenza trascurate. Sia dotato di capacità umane, abbia conoscenza ed esperienza di uomini e di cose.

B. *Rispetto per la persona del preposito generale.*

Il preposito generale ha la precedenza in tutta la Congregazione e a lui si devono quei segni di rispetto che sono in uso nella nostra tradizione. Tutti i religiosi invocino per lui dal Signore gli aiuti necessari a svolgere il suo compito.

C. *Sigillo.*

Il sigillo del preposito generale reca lo stemma della Congregazione con la scritta: Praepositus Generalis

Congregationis Clericorum Regularium a Somascha.

189. *Elezione, requisiti, durata.*

Il preposito generale è eletto dal capitolo generale a norma delle costituzioni e del regolamento capitolare. Per la sua elezione, oltre ai requisiti del diritto comune, si richiedono trentacinque anni di età e dieci di professione perpetua. Il suo governo ha la durata di un sessennio, trascorso il quale, può essere rinnovato per un secondo, non però per un terzo consecutivo. Prima di assumere l'incarico, emetta la professione di fede.

190. *Compiti.*

Il preposito generale, oltre le facoltà assegnate dal diritto comune e proprio, ha principalmente il compito di promuovere con l'esempio, l'insegnamento e l'azione di governo:

- a) l'osservanza delle costituzioni e regole e l'attuazione delle disposizioni del capitolo generale;
- b) l'unione di spirito e la fattiva collaborazione fra i religiosi e gli organismi della Congregazione;
- c) l'opera degli altri superiori, che con lui condividono la responsabilità di governo;
- d) lo sviluppo dell'attività apostolica in corrispondenza ai bisogni più urgenti della Chiesa;
- e) la formazione religiosa sia iniziale che permanente;
- f) i rapporti con l'autorità della Chiesa e con le altre famiglie religiose.

191. *Preposito generale e consiglio.*

Il preposito generale nell'esercizio del suo mandato si avvale della collaborazione del consiglio generale, al

quale sottopone i vari problemi e chiede il parere o il consenso, a norma del diritto comune e proprio.

A. *Dispensa dall'osservanza di regole.*

Per giusti motivi il preposito generale, con il consenso del suo consiglio, può dispensare dall'osservanza di particolari regole.

B. *Coordinamenti generali.*

Il preposito generale, avuto il parere del suo consiglio, può costituire alcuni coordinamenti generali di cui sono responsabili i consiglieri generali o altri religiosi da lui nominati, con il compito di assisterlo e coadiuvarlo in un settore particolare della sua azione di governo. Le modalità di funzionamento dei coordinamenti generali sono specificate da un regolamento la cui approvazione e modifica è di competenza del preposito generale, avuto il parere del suo consiglio.

192. *Visita canonica.*

Almeno una volta durante il sessennio del suo governo, il preposito generale compia la visita canonica a tutte le case della Congregazione a norma del diritto comune e proprio.

193. *Trasferimento di religiosi.*

Per promuovere il bene di tutta la Congregazione e per favorire l'unione e l'aiuto reciproco, il preposito generale può destinare per obbedienza qualsiasi religioso da una struttura ad un'altra, dopo aver sentito i superiori maggiori interessati.

194. *Potestà sui superiori.*

Il preposito generale, con il consenso del suo consiglio, può per motivi gravi rimuovere un superiore o un

delegato da questi nominato, limitarne i poteri, o trasferirlo ad altro ufficio, a norma del diritto proprio*.

195. *Cessazione o deposizione dall'ufficio del preposito generale.*

Cessando dall'ufficio il preposito generale, assume il governo con piena autorità il vicario generale il quale è tenuto, sentiti i consiglieri generali, i prepositi delle province, delle viceprovince e dei commissariati, a convocare entro un anno il capitolo generale elettivo. In caso di dimissioni il preposito generale, informato il consiglio generale, presenta la richiesta di rinuncia alla Sede Apostolica, alle cui decisioni poi ci si attiene. In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, si può procedere alla deposizione del preposito generale. Nel qual caso il vicario generale con il consenso degli altri membri del consiglio, assente il preposito generale a cui va notificata la convocazione del consiglio con l'ordine del giorno e trasmessa copia della decisione presa, presenta la questione, con le relative indicazioni, alla Sede Apostolica, alle cui decisioni poi ci si attiene.

- * Secondo la decisione del capitolo generale 2005, i motivi gravi istituzionali che possono indurre il preposito generale, con il consenso del suo consiglio, a trasferire un superiore dal suo ufficio sono:
1. la nomina a maestro o vicemaestro di un noviziato costituito in qualsiasi struttura della Congregazione;
 2. la nomina a responsabile del primo periodo di post-noviziato in qualsiasi struttura della Congregazione;
 3. la nomina a superiore di una casa direttamente dipendente dal superiore generale;
 4. la nomina, con successiva ratifica, a commissario di un commissariato.

IV. - Vicario generale.

196. *Vicario generale.*

Il vicario generale è anche primo consigliere; egli gode di potestà ordinaria vicaria e risiede nella casa della curia generale. Per l'elezione si richiedono trentacinque anni di età e dieci di professione perpetua. Può essere rieletto per un secondo mandato, ma non per un terzo consecutivo. I mandati complessivi come vicario generale o come consigliere generale non possono essere più di due consecutivi. Prima di assumere l'incarico emette la professione di fede.

A. *Collaborazione con il preposito generale.*

Il vicario generale, condividendo con il preposito generale la responsabilità per il bene della Congregazione, si mantenga a lui unito, fedele alle sue direttive e pronto ad aiutarlo con il consiglio e l'azione.

B. *Sigillo.*

Il sigillo del vicario generale reca lo stemma della Congregazione e la scritta: Vicarius Generalis Congregationis Clericorum Regularium a Somascha.

197. *Compito di vicario quando questi sostituisce il preposito generale.*

Se il vicario subentra nel governo della Congregazione, il compito che spetta ordinariamente al vicario è svolto dal consigliere che lo segue in ordine di elezione.

198. *Cessazione o deposizione dall'ufficio del vicario generale.*

Cessando dall'ufficio, per dimissioni o per altro motivo, la consulta della Congregazione, nella prima

riunione convocata a norma del diritto proprio dal preposito generale, provvede alla elezione del successore. Le dimissioni del vicario generale sono presentate al preposito generale, il quale le notifica alla consulta nella prima riunione da lui convocata a norma del diritto proprio.

Nel caso di deposizione del vicario generale, il preposito generale, con il consenso del suo consiglio, esclusa la persona interessata, presenta il caso alla Sede Apostolica alle cui decisioni poi ci si attiene.

V - Consiglio generale.

199. *Consiglio generale.*

Il consiglio generale è formato dal preposito generale, che lo presiede, e dai quattro consiglieri generali.

200. *Organo di consiglio e di governo.*

Il consiglio generale agisce ordinariamente come organo di consiglio, dando il consenso o il parere quando è richiesto dal diritto comune o proprio. Il consiglio agisce come organo di governo collegiale solo nei casi previsti dal diritto comune.

201. *Validità degli atti.*

Per la validità degli atti del consiglio è richiesta la presenza di chi legittimamente lo presiede e di almeno due consiglieri. L'assenza di uno o due consiglieri, debitamente convocati, non invalida gli atti. Qualora si richieda il consiglio pieno, chi lo presiede, con il consenso dei consiglieri presenti, nomina uno o due consi-

glieri ad actum per sostituire gli assenti. Verificandosi tale caso, i consiglieri assenti devono essere poi informati su quanto compiuto.

202. *Consiglio pieno.*

È richiesto il consiglio pieno:

- a) quando agisce come collegio;
- b) nelle nomine riservate al preposito generale e consiglio;
- c) nell'interpretazione delle regole e nella dispensa dalla loro osservanza;
- d) tutte le volte che è espressamente richiesto dal diritto comune o proprio.

203. *Casi straordinari.*

Qualora il preposito generale si trovi nella impossibilità di radunare il consiglio e d'altra parte sia urgente prendere una decisione, per la quale è richiesto il parere o il consenso del consiglio, può nominare in via straordinaria almeno due consiglieri ad actum, purché non si esiga il consiglio pieno. Verificandosi tale caso, egli riferisce poi al suo consiglio su quanto ha compiuto.

204. *Consiglieri generali: elezione, durata, età.*

I consiglieri generali sono eletti dal capitolo generale a norma delle costituzioni e del regolamento capitolare. Rimangono in carica fino al capitolo generale ordinario successivo. Possono essere rieletti per un secondo mandato, ma non per un terzo consecutivo. Devono avere almeno trent'anni di età e cinque di professione perpetua. La precedenza nel consiglio è determinata dall'ordine di elezione.

A. *Requisiti e doveri.*

I consiglieri siano possibilmente scelti in modo tale che il consiglio sia rappresentativo delle diverse attività della Congregazione e delle aree geografiche in cui essa è presente. I consiglieri generali conoscano per esperienza le opere della Congregazione e si distinguano per esemplare vita religiosa, saggezza e prudenza. Siano uniti nella carità al preposito generale e con lui collaborino per il miglior governo della Congregazione. Fedeli al loro ufficio, si preparino sulle questioni da trattare, si esprimano con libertà e sincerità, guidati da spirito di fede e dal desiderio del bene dell'intera Congregazione; si impegnino a facilitare la attuazione delle decisioni con pronta ed umile adesione e mantengano il dovuto riserbo su quanto è stato oggetto di consultazione e di deliberazione.

B. *Compatibilità di incarichi.*

Particolari incarichi ed altri eventuali impegni dei consiglieri siano approvati dal preposito generale in modo da non ostacolare il regolare e diligente svolgimento del loro compito principale a servizio della Congregazione.

C. *Procedure per le elezioni.*

Il preposito generale può proporre, dopo l'elezione del vicario generale, un tempo per un conveniente discernimento prima dell'elezione degli altri consiglieri, e può indicare apertamente alcuni nominativi e criteri per la elezione degli stessi.

205. *Compiti.*

I consiglieri generali:

- a) assistono il preposito generale nell'esercizio del suo mandato, in modo particolare studiando i problemi che riguardano la vita della Congregazione, dandogli consiglio e sostegno nelle difficoltà e facendogli presenti con carità e rispetto le eventua-

- li carenze che apparissero nella sua azione;
- b) collaborano con lui nell'attuare le decisioni e le direttive del capitolo generale e della consulta;
- c) lo aiutano nel preparare i documenti ufficiali.

206. *Cessazione o deposizione di un consigliere generale dall'ufficio.*

Cessando dall'ufficio un consigliere generale, per dimissioni o per altro motivo, la consulta della Congregazione, nella prima riunione convocata a norma del diritto proprio dal preposito generale, provvede alla elezione del successore. Le dimissioni del consigliere generale sono presentate al preposito generale il quale le notifica alla consulta nella prima riunione da lui convocata a norma del diritto proprio.

Nel caso di deposizione di un consigliere generale, il preposito generale, con il consenso del suo consiglio, esclusa la persona interessata, presenta il caso alla Sede Apostolica alle cui decisioni poi ci si attiene.

VI - Officiali generali.

207. *Officiali generali.*

Gli officiali generali sono il procuratore, il cancelliere, l'economista e il postulatore generale. Essi sono nominati dal preposito generale e consiglio e devono avere almeno trenta anni di età e cinque di professione perpetua. Il loro incarico dura per tutto il mandato del preposito generale.

A. *Compatibilità e cumulabilità di incarichi.*

Gli uffici di procuratore, cancelliere, economista e postulatore generale sono compatibili con quello di consigliere generale e, per giusti motivi, sono anche cumulabili tra loro.

208. *Partecipazione agli organi di governo.*

Il procuratore, il cancelliere e l'economista generale sono membri di diritto del capitolo generale, non hanno però voce attiva nelle elezioni a meno che non ne godano per altro titolo. Il cancelliere interviene alla consulta della Congregazione e al consiglio generale in forza del suo ufficio, il procuratore e l'economista possono esservi chiamati per le questioni di loro competenza; non hanno però diritto di voto.

209. *Procuratore generale.*

Il procuratore generale tratta le pratiche della Congregazione presso la Santa Sede. A tale ufficio sia nominato un religioso che abbia la competenza richiesta e dia garanzia di agire con diligenza, fedeltà e riserbo per il bene della Congregazione.

A. *Compito.*

Il procuratore generale ha il compito di mantenere gli usuali rapporti con gli uffici della curia romana e di impetrare dalla Sede Apostolica indulti, favori e dispense per la Congregazione e per i singoli religiosi. Qualora debba trattare questioni riguardanti lo stato della Congregazione e le costituzioni, deve essere munito di speciale mandato.

B. *Sigillo e documentazione.*

Il procuratore generale ha il sigillo con lo stemma della Congregazione e la scritta: Procurator Generalis Congregationis Clericorum Regularium a So-mascha. Conservi con cura nell'archivio generale i documenti riguardanti le pratiche trattate e non permetta che alcuno di essi sia asportato.

C. *Residenza.*

Il procuratore generale ha la residenza possibilmente

a Roma, in modo da poter attendere convenientemente al suo incarico. Non può essere rimosso dall'ufficio prima del tempo stabilito dalle costituzioni senza che sia stata sentita la Sede Apostolica.

210. *Cancelliere generale.*

Il cancelliere generale funge da segretario e da notaio per gli affari ecclesiastici della Congregazione.

A. *Compiti.*

Il cancelliere generale ha il compito di stendere integralmente e con diligenza sul libro degli atti i verbali delle sedute del capitolo generale, della consulta della Congregazione e del consiglio generale, esprimendo con fedeltà e brevità lo svolgersi delle discussioni. Come notaio redige ed autentica gli atti delle elezioni e i decreti che devono essere firmati dal preposito generale. Inoltre è responsabile dell'archivio della curia generale.

B. *Doveri particolari.*

Il cancelliere è tenuto al segreto di ufficio; deve essere discreto, non mostrare ad alcuno i libri degli atti né trascrivere o lasciar trascrivere anche piccole parti senza l'autorizzazione del preposito generale.

211. *Economista generale.*

L'economista generale ha il compito di amministrare i beni della curia generale sotto la dipendenza del preposito generale, secondo le prescrizioni del diritto comune e proprio e le norme particolari emanate dalla Sede Apostolica, dal capitolo generale e dalla consulta della Congregazione.

A. *Doti e compiti.*

Doti, doveri e compiti specifici dell'economista generale sono descritti nel capitolo sulla amministrazione

ne dei beni. Egli inoltre assiste ed aiuta gli economi provinciali e locali e, per incarico del preposito generale, ne esamina le amministrazioni.

212. *Postulatore generale.*

Il postulatore generale cura le cause di beatificazione e canonizzazione promosse dalla consulta della Congregazione e deve presentare al capitolo generale una relazione sullo stato delle singole cause.

Cap. XVI

Visita canonica

213. *Visita canonica.*

La visita canonica è un atto di governo che ha lo scopo di verificare e promuovere la vita religiosa e l'attività della Congregazione nelle sue strutture e persone, prendendo decisioni ed emanando decreti secondo le necessità.

214. *Visitatori.*

Nella nostra Congregazione compiere la visita canonica è dovere del preposito generale. Qualora lo ritenga opportuno, può essere compiuta anche dagli altri superiori maggiori nell'ambito della loro giurisdizione.

A. *Visitatore delegato.*

Il preposito generale a suo giudizio può demandare l'incarico della visita a un altro religioso; in casi particolari può nominare un visitatore straordinario con incarichi specifici. Per nominare un visitatore di tutta la Congregazione si richiede il consenso del consiglio generale. Chi compie la visita per delega, nel capitolo di apertura faccia leggere dall'attuario la lettera di nomina e si attenga alle disposizioni ricevute.

B. *Modalità e compiti della visita.*

Le preghiere e le modalità da seguire nella visita sono stabilite dal rituale. Il visitatore si informi su

quanto riguarda le persone, la vita regolare, l'attività apostolica, le opere, i beni e l'amministrazione della casa; senta tutti i religiosi e proceda con animo paterno nell'intento di aiutare ognuno con gli opportuni suggerimenti; nell'esortare e correggere usi bontà e saggezza. Nei suoi riguardi i religiosi si comportino con fiducia e alle domande rispondano secondo verità e nella carità.

C. Conclusione.

Al termine della visita il visitatore convoca il capitolo della casa, nel quale esorta i religiosi a rinnovare il loro impegno di vita spirituale e di unione fraterna e comunica le decisioni che ritenga opportune. Di queste mette al corrente il superiore della casa prima di convocare il capitolo.

D. Relazione e decreti.

Il visitatore redige una relazione su quanto ha osservato e compiuto in atto di visita. Il preposito generale la esamina con il suo consiglio e, sentito il superiore maggiore interessato, prende gli opportuni provvedimenti.

Cap. XVII

Amministrazione dei beni

215. Possesso dei beni temporali nella Congregazione.

I beni temporali, dono della provvidenza e frutto del lavoro, appartengono alla Congregazione. Il loro uso è ordinato alla gloria di Dio mediante la saggia amministrazione, la destinazione al bene comune ed una caritatevole distribuzione. Come persone giuridiche possono possedere anche le province, le viceprovince, i commissariati, le delegazioni e le case religiose. Ad esse spetta il diritto di acquistare, alienare e disporre dei beni stessi. Tale diritto è esercitato attraverso gli organi di governo previsti.

216. Facoltà amministrative dei capitoli.

Il capitolo generale stabilisce i criteri della programmazione economica e ha pieno diritto di distribuire, permutare, acquistare, alienare i beni della Congregazione, delle province, delle viceprovince, dei commissariati, delle delegazioni e delle comunità locali. Il capitolo provinciale gode di facoltà analoghe nell'ambito della provincia e alle condizioni volute dalle costituzioni.

217. Facoltà della consulta.

La consulta della Congregazione verifica l'attuazione delle decisioni di carattere economico prese dal capito-

lo generale, determina i criteri per la comunione dei beni fra i vari organismi della Congregazione, emana ed aggiorna le norme di amministrazione e stabilisce i contributi destinati alla cassa generale o per altre necessità particolari.

218. *Facoltà dei superiori.*

Il preposito generale, con il suo consiglio, programma e controlla l'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni della curia generale; verifica e approva i rendiconti amministrativi degli altri organismi della Congregazione e ne ratifica, con il consenso del suo consiglio, le decisioni di amministrazione straordinaria riservate alla sua competenza. Il preposito provinciale, con il suo consiglio, gode di facoltà analoghe nella provincia. Il commissario amministra e prende decisioni sui beni del commissariato, a norma del diritto proprio. Il superiore amministra e prende decisioni sui beni della casa religiosa a norma del diritto proprio. Il preposito generale e i prepositi delle province, vice-province e commissariati dispongono dei beni delle case soppresse a norma del diritto comune.

219. *Economi.*

L'economista generale amministra i beni della curia generale, l'economista provinciale quelli della curia provinciale, l'economista locale i beni della casa. È loro competenza, oltre che dei superiori maggiori e locali, fare spese e atti giuridici di carattere amministrativo nell'ambito del loro ufficio e alla dipendenza dei rispettivi superiori o capitoli.

A. *Compatibilità di incarichi.*

Non possono ricoprire l'ufficio di economista generale e provinciale il rispettivo superiore maggiore e il suo

vicario; si preferisce che l'ufficio di economista locale non sia affidato al superiore, a meno che non sia richiesto da vera necessità e vi sia l'approvazione del superiore maggiore competente.

B. *Doti.*

L'economista sia convenientemente preparato e aggiornato sul piano tecnico, in modo da soddisfare le esigenze della Congregazione; ciò presuppone in lui apertura mentale, adattabilità, concretezza uniti ad uno spirito di carità servizievole. Agisca in filiale rispettosa sottomissione al proprio superiore, usando sempre la necessaria correttezza amministrativa, risplenda per sollecitudine verso i fratelli, subordinando le preoccupazioni materiali a quelle spirituali.

C. *Commissione economica.*

Ove se ne ravvisi l'utilità, si istituisca, a livello di governo generale e delle altre strutture di governo, una commissione economica in funzione di sussidiarietà. Essa analizzi le situazioni di particolare interesse comune, sia attenta alla variazione delle norme legali per essere in grado di assistere le comunità in spirito di fraterna collaborazione, ponga una particolare attenzione a favorire la condivisione all'interno e all'esterno della Congregazione e ad escludere ogni controtestimonianza di povertà.

D. *Rappresentante legale.*

Il rappresentante legale è nominato dal superiore maggiore competente, per la durata del suo mandato; la nomina è sempre rinnovabile. Rappresenta civilmente l'ente religioso che abbia personalità giuridica riconosciuta, agisce in conformità alle disposizioni dei superiori, conserva in archivio gli originali di tutti gli atti riguardanti l'ente rappresentato. Consapevole della propria responsabilità agisca sempre con grande prudenza ed esattezza.

E. *Rendiconti amministrativi.*

L'economista generale rende conto della amministrazione al preposito generale e consiglio due volte l'anno e al capitolo generale al termine del sessennio; l'economista provinciale e l'economista del commissariato al rispettivo superiore e suo consiglio due volte l'anno e al capitolo provinciale al termine del quadriennio. L'economista locale ogni mese presenta al superiore il bilancio delle entrate e delle uscite, allegando i relativi documenti e compiendo la verifica di cassa; con il superiore e il vicesuperiore appone la firma sul registro di amministrazione sia ordinaria che straordinaria e ogni tre mesi dà relazione al capitolo della casa sulla situazione economica della casa.

F. *Relazione economica annuale.*

Il superiore locale al termine di ogni anno trasmette la relazione sulla amministrazione ordinaria e straordinaria della casa al preposito provinciale; questi invia la relazione delle singole case insieme a quella della provincia al preposito generale.

G. *Necessità personali dei religiosi.*

I religiosi dipendono per le loro necessità dal superiore; egli provveda adeguatamente e con carità, mettendo anche a loro disposizione una modesta somma per le spese personali.

220. *Norme per l'amministrazione.*

Nell'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni della Congregazione, delle strutture e delle case si segue quanto prescritto dal diritto comune e proprio, dai decreti del capitolo generale e della consulta della Congregazione e dalle particolari norme di amministrazione.

Esortiamo vivamente i nostri religiosi perché, sorretti dalla grazia di Dio e animati dallo spirito del santo Fondatore, siano perseveranti sulla via della perfezione, sostenendosi vicendevolmente nella fedele osservanza di queste costituzioni e regole. In questo modo essi si conserveranno degni della vocazione che hanno ricevuto e la loro vita sarà di lode e gloria a Dio, testimonianza di pace, edificazione e salvezza per gli uomini¹.

¹ C1626 965.